



D.D. n. 85 del 16/06/2015

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;
- Visto** in particolare l'art. 25 del succitato Statuto, comma 3 lett. C, il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento è composto da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente fino a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero oltre le sessanta unità e il comma 7 il quale dispone che "le rappresentanze durano in carica tre anni [...]. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta;
- Visto** il D.R. n. 519 del 10/05/2012 con il quale sono stati nominati n.07 unità del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, i quali durano in carica tre anni a partire dalla data del suindicato D.R.;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12 e n. 986/12, 64/2013, 820/2013, 91/2014, 139/2014, 886/2014;
- Viste** le note prot. n. 25670 del 29.04.2015 e prot. n° 30872 del 25/02/2015 con la quali il Rettore invita a porre in essere le procedure per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Dipartimento anche derogando la tempistica prevista dal vigente Regolamento Elettorale;
- Riscontrato** che il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da eleggere in seno al Consiglio, **pari a n° 7 unità**, consegue dal numero complessivo di 65 professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione;
- Ravvisata** la necessità di dover procedere all'espletamento dell'elezione di n. 07 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno alla Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1

E' indetta, per il giorno 17 luglio 2015, l'elezione di n. 07 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Tali rappresentanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2

Le votazioni si terranno in un unico giorno, in deroga all'art. 12 comma 1 del Regolamento elettorale d'Ateneo, tenuto conto dell'autonomia di ciascuna sede dipartimentale e della esiguità del numero dei votanti. Le votazioni avranno luogo il giorno **15 luglio 2015 dalle ore 9:30 alle ore 12:30**, presso il



**DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE**

seggio elettorale che con successivo provvedimento sarà costituito ed affisso all'albo del Dipartimento. Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto.

Art. 3

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento alla data di votazione; l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Al Segretario Amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del regolamento elettorale.

Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dal Dipartimento, sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici competenti (UGPTA), sito in Caserta al viale Lincoln, n. 5. Le liste sono messe a disposizione da chi ha interesse presso la medesima struttura e pubblicate sul sito web del Dipartimento e sul sito web dell'Ateneo, in tempi congrui.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, al Direttore, che decide entro i successivi 5 giorni.

Art. 5

Ferma l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, eventuali candidature possono essere presentate alla struttura amministrativa responsabile della specifica procedura elettorale, a partire dalle ore 9:00 del terzo giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla medesima data. La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome e il cognome, la data ed il luogo di nascita e la categoria di appartenenza del candidato. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere apposta in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo presso la segreteria amministrativa del dipartimento.

Art. 6

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle candidature, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate. Esaurita la fase di controllo, le candidature sono pubblicate sul sito web del Dipartimento e sul sito web dell'Ateneo ed inoltre provvede all'affissione all'albo del Dipartimenti.

Art. 7

Avverso errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, entro le 48 ore, dalla data di pubblicazione alla segreteria del dipartimento, che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

Art. 8

Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Elettorale di Ateneo, al quale si rimanda.

In particolare sono ammessi a votare coloro che presentano un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risultano inseriti nelle liste dei votanti e potrà esprimere due preferenze.

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.



**DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 9

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della segreteria del Dipartimento. La segreteria del Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo. Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro le 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni. Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12 e n. 986/12, 64/2013, 820/2013, 91/2014, 139/2014, 886/2014;

Art. 11

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del dr. Paolo Pariso.

Art. 12

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento, sul sito web dello stesso e sul sito web dell'Ateneo.

Aversa, 16.06.2015

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Furio Cascetta)